

ART.40 – DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI TRA LE AREE A REGIME

1. Le progressioni tra le aree a regime (progressioni verticali), ai sensi dell'art. 52 c. 1-bis del dlgs 165/2001 e dell'art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, vengono effettuate a seguito dell'emanazione di uno specifico avviso pubblico al quale partecipano i dipendenti dell'Ente, sono idonei a partecipare coloro che sono titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono in possesso del titolo di studio per l'accesso all'Area superiore e non hanno ricevuto procedimenti disciplinari conclusi con sanzione superiore alla multa negli ultimi 2 anni, oltre che nell'anno corrente, in caso vi sia un procedimento disciplinare pendente il dipendente viene ammesso con riserva e l'eventuale progressione sospesa fino alla conclusione del procedimento;
2. La valutazione comparativa si basa sull'analisi dei seguenti fattori:
 - a) Media aritmetica delle valutazioni ricevute nelle schede relative alla performance individuale dell'ultimo triennio precedente all'anno in cui si svolge la progressione, o in alternativa le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione di una annualità (60 punti su 100);
 - b) Iscrizione ad albi e titoli professionali riconosciuti, titoli di studio scolastici, universitari e post universitari ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso attinenti con il profilo professionale oggetto della procedura (20 punti su 100);
 - c) Competenze professionali acquisite con specifici incarichi professionali rivestiti sia nella Pubblica Amministrazione che in ambito privatistico attinenti con il profilo professionale oggetto della procedura (20 punti su 100).
3. La procedura è indetta dal Responsabile del personale che garantirà la pubblicazione di apposito avviso per almeno 15 giorni sull'albo pretorio del Comune.
4. Ove ritenuto opportuno, il Responsabile del servizio personale potrà procedere anche con lo svolgimento di prove selettive (prova scritta, orale, pratica, ecc). In tal caso alle stesse dovrà essere riservato un punteggio pari alla somma dei requisiti di cui sopra in modo che la valutazione finale raggiunga i 200 punti, di cui 100 legati alle prove scritte, pratiche e/o orali eventualmente previste.

ART. 40 – BIS – DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE TRANSITORIE

1. In applicazione dell'art. 52 c. 1-bis del dlgs 165/2001 e dell'art. 13 c. 6 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza del CCNL, che non hanno ricevuto procedimenti disciplinari conclusi con sanzione superiore alla multa negli ultimi 2 anni, oltre che nell'anno corrente, in caso vi sia un procedimento disciplinare pendente il dipendente viene ammesso con riserva e l'eventuale progressione sospesa fino alla conclusione del procedimento, in tale caso la valutazione verrà effettuata secondo i seguenti fattori:
 - a) Esperienza maturata nell'area di provenienza (20 punti su 100);
 - b) Titoli di studio scolastici e professionali riconosciuti attinenti con il profilo professionale oggetto della procedura (20 punti su 100);
 - c) Competenze professionali acquisite con percorsi formativi, abilitazioni professionali, incarichi professionali rivestiti sia nella PA che in ambito privatistico attinenti con il profilo professionale oggetto della procedura (20 punti su 100).

D) Media aritmetica delle valutazioni ricevute nelle schede relative alla performance individuale dell'ultimo triennio precedente all'anno in cui si svolge la progressione, o in alternativa le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione di una annualità (20 punti su 100)

E) colloquio finalizzato ad accertare le competenze professionali (20 punti su 100) come da parere ARAN 5318 del 10 luglio 2023

2. Le progressioni di cui al comma 1, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107 del CCNL 2022 Progressioni all'Area Funzionari ed EQ per il personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori, nella fase di prima applicazione), sono anche finanziate mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 c. 612 della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018.